



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

Determ. n. 22 del 21/01/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 32 in data 21 dicembre 2021, con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'area Amministrativa-Finanziaria fino al 31/01/2022, ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 23/12/2021, esecutiva, di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2022;

PREMESSO che nell'adempimento delle proprie attività, l'Amministrazione riscuote, ai sensi della Legge 08.06.1962, n. 604 e ss. mm., abrogata dal D.P.R. 04.12.1997, n. 465, con esclusione degli articoli n. 40, 41 e 42, nonché della tabella allegata "D", come modificata da ultimo dall'art. 19-ter della Legge n. 440/87, i diritti di segreteria sugli atti e nelle misure indicate nella suddetta tabella;

VISTO l'art. 30, comma 2, della Legge 15.11.1973, n. 734, così come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n.90, coordinato con la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, il quale dispone che: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia";

VISTO altresì il comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014, il quale dispone che: *“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*;

VISTO al riguardo la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 21/SEZAUT/2015/QMIG depositata in data 24.06.2015, secondo la quale alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2 bis, del D.L.90/2014, i diritti di rogito competono solo ai segretari di fascia C;

VISTA altresì la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia – n.141/PAR/2015 del 02.07.2015, che nel dispositivo si conforma a quanto statuito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie;

DATO ATTO che: il Segretario Generale Comunale titolare della segreteria del Comune di Malnate, convenzionata con il Comune di Casciago, Dott.ssa Margherita TALDONE, è inquadrata nella fascia A;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 18/SEZAUT/2018/QMIG depositata in data 30.07.2018, con la quale, in materia di diritti di rogito spettanti ai Segretari Comunali, viene enunciato il seguente principio di diritto: *“In riforma del primo principio espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione dell'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”*;

DATO ATTO che il Comune di Malnate è un ente privo di personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata;

VERIFICATI gli importi dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Malnate nell'anno 2021 sono pari ad € 3.379,43;

RITENUTO, alla luce del nuovo principio di diritto sancito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie - di poter procedere alla liquidazione in favore del Segretario Generale Dott.ssa Margherita Taldone dei diritti di rogito incassati dall'Ente per un importo complessivo pari ad € 3.379,43 introitati nell'anno 2020, somme che tengono conto di quanto erogato dal comune convenzionato e della misura di un quinto dello stipendio erogato al Segretario comunale nei periodi in questione, precisando che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, i quali verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

PRESO ATTO che: i diritti di rogito hanno natura retributiva e pertanto l'IRAP è a totale carico del datore di lavoro (sentenza TAR Sardegna n. 493/2016); - che i contributi previdenziali sono posti parzialmente a carico del Segretario Comunale e parzialmente a carico dell'ente, ognuno per la propria competenza (sentenza Corte Conti 400/2018/PAR Sezione regionale di controllo del Veneto);

RITENUTO pertanto di dover effettuare la liquidazione al Segretario Comunale della somma spettante pari ad € 2,729,75, al netto di Inpdap e Irap, dando atto che tale importo rientra nei limiti del quinto della retribuzione spettante;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;

VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 residui passivi;

DETERMINA

- 1 DI PRENDERE ATTO, per le ragioni espresse in narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, del principio di diritto sancito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 30.07.2018, in materia di diritti di rogito spettanti ai segretari comunali di fascia A e B, negli enti privi di figure dirigenziali;
- 2 DI LIQUIDARE in favore del Segretario Generale Dott.ssa Margherita TALDONE la somma di € 2,729,75 a titolo di diritti di rogito e non ancora erogati relativi all'anno 2021 al netto degli oneri accessori, e oltre Irap a carico del Comune.
- 3 DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 3,379,43 trova imputazione per € 2.729,75 sul capitolo 28 imp. n. 1339/2021, per 649,68 al cap 12 imp. n. 325/2021, oltre a Irap per €. 232,03 al cap. 35 imp. n. 1340/2021

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CANTATORE FILOMENA)
con firma digitale**